



COMUNE DI GALLIATE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEL CENTRO DI CONFERIMENTO COMUNALE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 48 del 30/10/2007

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2010

(entrato in vigore il 27/02/2011)



INDICE

TITOLO I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Tipologie di rifiuti ammesse e non ammesse al centro di conferimento comunale

Art. 4 – Provenienza dei rifiuti ammessi

Art. 5 – Modalità di conferimento

Art. 6 – Attività ammesse presso il centro di conferimento

Art. 7 – Attività non ammesse presso il centro di conferimento

Art. 8 – Dotazione di attrezzature

Art. 9 – Orari di apertura

Art. 10 – Limitazioni all'accesso

Art. 11 – Sicurezza del gestore e degli utenti

TITOLO II – Obblighi del gestore del centro di conferimento comunale

Art. 12 – Gestore

Art. 13 – Obblighi del gestore

Art. 14 – Responsabilità del gestore

Art. 15 – Assistenza agli utenti

Art. 16 – Manutenzione del centro di conferimento comunale

TITOLO III – Sanzioni

Art. 17 – Sanzioni amministrative e penali



TITOLO I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione e l'uso da parte degli utenti residenti del centro di conferimento comunale sito nel Comune di Galliate.

Art. 2 – Finalità

1. La gestione e l'uso del centro di conferimento comunale sono finalizzate al conferimento separato ed allo stoccaggio temporaneo delle componenti di rifiuti solidi urbani riciclabili o riutilizzabili, nonché di quelle pericolose per le quali la normativa vigente preveda una raccolta differenziata, limitatamente ai materiali per i quali il centro sia stato attrezzato in conformità alle normative vigenti.

Art. 3 – Tipologie di rifiuti ammesse e non ammesse al centro di conferimento comunale

1. Lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti all'interno del centro di conferimento è regolato come prescritto nei seguenti commi.

2. Possono essere conferite e stoccate al centro di conferimento le seguenti tipologie di rifiuti urbani e assimilati non pericolosi:

- a) materiali ingombranti
- b) rottami ferrosi
- c) sfalci erbosi, potature, ramaglie
- d) legname non trattato
- e) legname trattato
- f) carta
- g) cartone
- h) vetro, alluminio e banda stagnata
- i) plastica
- j) materiali inerti di provenienza domestica (per un quantitativo mensile non superiore a Kg. 50)
- k) toner e cartucce di stampa
- l) pneumatici senza cerchio in ferro
- m) olio vegetale

3. Possono inoltre essere conferite e stoccate al centro di conferimento le seguenti tipologie di rifiuti urbani e assimilati pericolosi:

- a) frigoriferi e condizionatori
- b) materiali elettronici
- c) pile esauste
- d) accumulatori
- e) filtri olio



- f) oli minerali
- g) vernici
- h) neon

4. Non possono essere conferite e stoccate al centro di conferimento le seguenti tipologie di rifiuti urbani:

- a) rifiuto indifferenziato
- b) rifiuti contenenti amianto
- c) rifiuti pericolosi non contemplati nel precedente elenco

Art. 4 – Provenienza dei rifiuti ammessi

1. Non sono ammessi al conferimento i rifiuti provenienti da territori esterni a quello comunale di Galliate.

2. Sono ammessi al conferimento gratuito i rifiuti di cui all'art. 3:

- a) provenienti da utenze domestiche;
- b) giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;

3. Gli scarti vegetali provenienti da operatori nel settore dei servizi di manutenzione del verde devono essere conferiti presso l'impianto predisposto dal Consorzio di Bacino Basso Novarese.

4. Sono infine ammessi al conferimento, su disposizione dell'ufficio competente che ne determina altresì tempi e modalità, i rifiuti di cui al precedente elenco derivanti da specifiche raccolte differenziate attuate sul territorio comunale.

Art. 5 – Modalità di conferimento

1. Gli utenti del centro di conferimento sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e specificatamente alle seguenti norme:

- a) conferire esclusivamente i materiali ammessi;
- b) conferire i materiali suddivisi per tipologie, diversificandoli ove possibile già al momento del carico sui mezzi di trasporto utilizzati, al fine di non costituire intralcio in fase di scarico (ad esempio, per il conferimento di un serramento, questo deve essere già stato scomposto nelle sue diverse componenti, prima dell'ingresso all'isola ecologica: legno, metallo e vetro);
- c) seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione ed al controllo del centro di conferimento, nonché quelle riportate dall'apposita segnaletica;
- d) soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di sostare soprattutto nelle zone di ammasso e di movimentazione di materiali e contenitori.
- e) procedere alla preventiva riduzione volumetrica (mediante smontaggio, rottura, ecc.) del materiale da conferire, che non deve essere oggetto di intervento nell'area per non recare intralcio e/o interferenze con gli altri utenti.



Art. 6 – Attività ammesse presso il centro di conferimento

1. All'interno del centro di conferimento è ammesso il conferimento in aree e specifici contenitori delle tipologie di rifiuti di cui agli elenchi dell'articolo 3.

Art. 7 – Attività non ammesse presso il centro di conferimento

1. Presso il centro di conferimento non sono ammesse:
 - a) le operazioni di cernita manuale o meccanica di rifiuti misti;
 - b) le operazioni di trattamento e trasformazione dei rifiuti (es: compostaggio degli scarti verdi);
 - c) il conferimento o, eventualmente, il prelievo dei rifiuti di cui all'elenco "B" dell'articolo 3, se non effettuati dai mezzi autorizzati al conferimento degli stessi agli impianti di ricezione finale;
 - d) le eventuali operazioni di separazione di materiali o sostanze pericolose dalle tipologie di rifiuto di cui agli elenchi dell'art. 3 (es. estrazione del freon dai frigoriferi).

Art. 8 – Dotazione di attrezzature

1. Il centro di conferimento comunale è fornito delle attrezzature e degli impianti necessari a norma di legge a garantire l'agibilità e la sicurezza.

2. Oltre a ciò, il centro deve essere fornito di tutte le attrezzature necessarie a garantire il migliore funzionamento e la pulizia.

3. Il centro è dotato di contenitori ed aree idonei per lo stoccaggio delle tipologie di rifiuti di cui agli elenchi dell'articolo 3.

Art. 9 – Orari di apertura

1. Apertura al pubblico "ordinaria": gli utenti possono accedere al centro di conferimento negli orari che verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

2. Su disposizione dell'Amministrazione Comunale di concerto con il Consorzio di Bacino Basso Novarese e previa adeguata informazione agli utenti, tali orari possono essere variati secondo la stagionalità, le festività o future diverse esigenze.

3. Apertura al pubblico "straordinaria": l'accesso al pubblico può essere consentito anche in occasioni straordinarie (es. visite o momenti di incontro pertinenti con le finalità del centro), qualora ciò venga disposto dall'Amministrazione Comunale in accordo con il Consorzio di Bacino Basso Novarese.

4. Apertura agli operatori: gli operatori comunali autorizzati, gli addetti ai servizi di igiene urbana ed i mezzi adibiti al prelievo dei contenitori o alle operazioni necessarie per il funzionamento dell'impianto possono accedere alla piattaforma ecologica negli orari funzionali all'espletamento del servizio.

Art. 10 – Limitazioni all'accesso

1. E' inibito l'accesso al pubblico durante le operazioni di movimentazione, posizionamento, svuotamento, manutenzione, ecc. dei containers da parte degli



addetti, o durante l'eventuale temporanea assenza del custode che dovrà essere comunicata mediante apposito cartello.

2. Le utenze di attività artigianali, agricole, commerciali, di servizi e industriali non possono effettuare conferimenti di rifiuti provenienti dalla propria attività produttiva.

Le predette utenze non domestiche per il conferimento di rifiuti assimilati, di cui all'art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono tenute alla compilazione dell'apposita documentazione, disponibile presso il box del custode.

3. Non è consentito alle utenze di attività il conferimento di materiali inerti.

Art. 11 – Sicurezza del gestore e degli utenti

1. Tutte le attività svolte nella centro di conferimento devono svolgersi nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza.

TITOLO II – Obblighi del gestore del centro di conferimento comunale

Art. 12 – Gestore

1. Il Comune di Galliate ai sensi della Legge Regionale 24/2002 ha affidato la gestione del centro di conferimento comunale al Consorzio di Bacino Basso Novarese, il quale la esercita attraverso cooperativa operante nel settore, di seguito denominata "gestore".

Art. 13 – Obblighi del gestore

1. Il gestore è tenuto alla conduzione del centro nel rispetto del regolamento e dell'eventuale contratto stipulato con il Consorzio di Bacino Basso Novarese.

2. Il gestore è tenuto, nella conduzione del centro di conferimento, a rispettare le indicazioni e ad assolvere le richieste inoltrate dal Consorzio di Bacino Basso Novarese, fatte salve quelle incompatibili con il Regolamento e l'eventuale contratto in essere.

3. Il gestore non è autorizzato a percepire dagli utenti compensi di qualsiasi natura per le operazioni previste nella conduzione del centro di conferimento.

4. Il gestore non è autorizzato ad accettare il conferimento di materiali diversi da quelli di cui all'art. 3, salvo diversa indicazione da parte dell'Amministrazione Comunale o del Consorzio di Bacino Basso Novarese.

Art. 14 – Responsabilità del gestore

1. Il gestore è responsabile della conduzione e della manutenzione del centro di conferimento e, come tale, è soggetto, previa verifica delle effettive carenze imputabili, alle penali e alle sanzioni contrattualmente previste in caso di incidente o inadempienza verso il regolamento e le eventuali prescrizioni di contratto.

Art. 15 – Assistenza agli utenti



1. Il gestore del centro è tenuto a fornire adeguata assistenza agli utenti, al fine di garantirne la sicurezza.
2. Il gestore è tenuto a controllare che l'utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti di cui all'elenco dell'articolo 3, comma 2, nonché ad assistere l'utente, qualora ciò si renda necessario o utile.
3. Il gestore, in casi di particolare necessità, è tenuto a svolgere direttamente le operazioni di collocazione nei contenitori specifici delle tipologie di rifiuti di cui all'elenco dell'articolo 3, comma 3.
4. Qualora l'utente contravvenga intenzionalmente agli obblighi di cui al titolo III del regolamento, il gestore è tenuto a scoraggiarlo informandolo delle eventuali sanzioni previste e richiedendo l'intervento della Vigilanza Urbana.

Art. 16 – Manutenzione del centro di conferimento comunale

1. Il gestore è tenuto a curare il buono stato del centro; per far ciò deve provvedere alla pulizia dei piazzali, delle rampe e dei locali dell'impianto, nonché delle aree a verde interne.
2. Al verificarsi di depositi abusivi di rifiuti nelle aree immediatamente esterne al centro, il gestore è tenuto giornalmente, qualora la natura dei rifiuti lo consenta, a provvedere al ritiro degli stessi e al loro conferimento negli specifici contenitori.
3. Qualora i rifiuti abbandonati siano tali da richiedere per loro natura (esempio rifiuti misti) o pericolosità, l'intervento degli addetti ai servizi di igiene urbana, il gestore è tenuto ad informare tempestivamente i competenti uffici consortili, affinché dispongano quanto necessario.
4. Il gestore è tenuto ad analogo comportamento qualora, durante lo svolgimento della propria attività, individuasse, nell'atto di depositare abusivamente rifiuti, i responsabili.
5. E' fatto divieto al gestore, in caso di guasto degli impianti o delle infrastrutture a rete di cui il centro di conferimento è dotato, di manometterli; eventuali guasti, tali da richiedere l'intervento di specialisti, devono essere comunicati agli uffici consortili competenti, affinché provvedano a disporre l'intervento necessario.

TITOLO III – Sanzioni

Art. 17 – Sanzioni amministrative e penali

1. Le violazioni relative alle prescrizioni contenute nel presente regolamento saranno considerate alla stregua di abbandono rifiuti e sanzionate come previsto nei successivi commi.
2. Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione



amministrativa pecuniaria da euro 105,00 (centocinque/00) ad euro 620,00 (seicentoventi/00).

3. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 (cinquanta/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).

4. Qualora l'utente causasse danni alle strutture od alle attrezzature presenti al centro di conferimento si provvederà all'addebito degli importi necessari per ripristini, riparazioni o sostituzioni.

5. Salvo l'attribuzione delle responsabilità penali, la sanzione sarà raddoppiata qualora il trasgressore si sia introdotto abusivamente nell'area durante gli orari di chiusura o in caso di temporanea assenza del gestore.

6. L'applicazione delle sanzioni viene effettuata in riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni; l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 è il Sindaco.

7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni indicate nel presente articolo sono di competenza comunale.